

DFGP/UFG/UFSC

**Commento alla revisione  
dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)  
e dell'ordinanza SIMIC**

Maggio 2011

## **Ordinanza sullo stato civile**

### **Ad art. 1 Circondari dello stato civile**

Titolo marginale: è stata stralciata l'indicazione sul tasso d'occupazione, perché non si tratta di definirlo ma di determinare le condizioni per i circondari dello stato civile.

Capoverso 4: la disposizione è stata spostata nell'articolo 1a capoverso 1.

Capoverso 5: la disposizione concernente il trasferimento di sede di un ufficio è stata spostata all'articolo 1a capoverso 2.

### **Ad art. 1a Sede e locali amministrativi degli uffici**

Capoverso 1: libertà organizzativa dei Cantoni. Complemento della disposizione spostata dall'articolo 1 capoverso 4 concernente la sede di un ufficio dello stato civile speciale. Per quest'ultimo è possibile designare una sede propria oppure insediarlo presso la sede di un ufficio dello stato civile ordinario o dell'autorità di vigilanza. Non è necessario istituire un ufficio dello stato civile speciale, e i suoi compiti possono essere assegnati a tutti gli uffici dello stato civile ordinari (art. 2 cpv. 3).

Capoverso 2: corrisponde alla disposizione dell'attuale articolo 1 capoverso 5.

Capoverso 3: è la base legale per le strutture organizzative vigenti. Si tratta di locali ordinari che fanno parte dei locali dell'ufficio dello stato civile e sono a gratuita disposizione delle coppie. Riguardo all'uso vale la parità tra matrimonio e unione domestica registrata. Ogni circondario deve disporre di una sala gratuita per i fidanzati o futuri partner. Non è necessaria alcuna domanda di autorizzazione formale all'autorità di vigilanza; nell'ambito della sua competenza in materia di vigilanza l'autorità cantonale controlla comunque che la sala soddisfi le esigenze formali di pubblicità, decoro e disponibilità.

Capoverso 4: previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, le coppie possono usare, contro pagamento, locali diversi (più gradevoli) di quelli dell'ufficio dello stato civile (locali che non sono attribuiti normalmente all'ufficio o di cui l'ufficio può disporre liberamente). La norma copre tutti gli altri locali messi a disposizione dei fidanzati e futuri partner dietro pagamento. L'autorità cantonale di vigilanza esamina se il locale è adatto allo scopo, disciplina le modalità e garantisce che l'uso non sia condizionato all'acquisto di altre prestazioni. Inoltre, il locale va messo a disposizione di tutte le coppie alle stesse condizioni. Deve essere garantito il carattere pubblico della cerimonia. La legge non consente la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni domestiche nella natura aperta e in un veicolo fermo o in movimento. Vista la formulazione della disposizione, l'autorizzazione per l'uso di altri locali per celebrare il matrimonio o per costituire l'unione domestica compete all'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile. Il diritto cantonale non può prevedere una delega generale della competenza ad altri enti, per esempio all'esecutivo comunale o all'ufficio dello stato civile.

Questa norma non regola le convenzioni da concludere se necessario con il proprietario dei locali.

Il capoverso 4 non si applica alla costituzione di unioni domestiche registrate e alla celebrazione di matrimoni in locali privati, istituti, ospedali e prigioni, se gli interessati

non possono abbandonare il loro luogo di soggiorno per motivi di salute o per altre ragioni sostenibili (cfr. art. 70 cpv. 2 e art. 75i cpv. 2).

#### **Ad art. 4      Ufficiale dello stato civile**

Capoverso 3: è stata cancellata la disposizione sull'ammissione di attestati equipollenti per l'esercizio della professione, dal momento che non sono noti certificati equipollenti. Alcuni cicli di corsi cantonali per il personale comunale, che finora prevedevano un modulo in materia di stato civile, sono stati modificati. In virtù del capoverso 1, i Cantoni assegnano a ogni circondario dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile e ne designano il responsabile. Anche il responsabile deve disporre di conoscenze specialistiche ed essere in grado di espletare la funzione di ufficiale dello stato civile.

Capoverso 4: chi non dispone dell'attestato professionale dovrà conseguirlo; tale obbligo va specificato nella decisione d'assunzione. Il termine entro il quale va conseguito l'attestato corrisponde per lo meno al periodo di pratica indicato nel regolamento d'esame, il quale costituisce una condizione per l'iscrizione agli esami: il termine può essere menzionato in termini generali nella decisione d'assunzione, lasciando all'autorità di sorveglianza il compito di fissarlo in modo più concreto in funzione del calendario degli esami (per esperienza, il calendario degli esami non è ancora noto in dettaglio al momento dell'assunzione). A meno che non sia l'autorità di nomina, l'autorità cantonale di vigilanza deve dare espressamente il suo consenso.

Un termine più lungo può essere motivato in determinati casi (grado di occupazione ridotto, esame bocciato, assenza per malattia, incidente, gravidanza, situazione occupazionale ecc.). La proroga del periodo di pratica compete all'autorità di vigilanza, che tiene conto dello stato della formazione e degli obiettivi (p. es. frequentare corsi di ripetizione, ripetere l'esame). Un termine lungo senza condizioni controllabili cela il rischio che i collaboratori specializzati lascino il lavoro prima di aver conseguito l'attestato professionale di ufficiale dello stato civile conformemente al contratto d'assunzione. Per questo motivo viene sancito l'obbligo della formazione pratica, che insieme a quella teorica parallela all'attività professionale conduce alla maturità necessaria a sostenere l'esame, a meno che tali condizioni non risultino automaticamente dalla struttura organizzativa dell'ufficio dello stato civile. Si rinuncia a fissare un termine minimo, che non inizia a decorrere con ogni nuovo posto assunto all'interno dello stato civile. Non viene nemmeno limitato il numero di proroghe, poiché i rispettivi motivi possono essere molteplici (formazione pratica insufficiente, nessuna offerta di esame, ripetizione dell'esame, malattia ecc.).

Capoverso 5: la normativa consente l'impiego mirato di collaboratori in formazione come ufficiali dello stato civile in un settore parziale (funzione), sotto la direzione del responsabile dell'ufficio dello stato civile (p. es. certificazione interna).

#### **Ad art. 5      Rappresentanze svizzere all'estero**

Capoverso 1: enumerazione modificata dei compiti (lettere b e c). In occasione della ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento (lettera d), la rappresentanza svizzera legalmente non agisce più in vece dell'ufficiale dello stato civile, ma di propria competenza (cfr. art. 11 cpv. 6). Il compito della rappresentanza è invece agevolato, poiché saranno disponibili un modulo e direttive per la ricezione della

dichiarazione. Fatta salva la dichiarazione di paternità (lett. d), non vi è carico di lavoro supplementare. Questa disposizione consacra la prassi dei riconoscimenti di figli a distanza (riconoscimenti de longa manu) in vigore da parecchi anni. Nel caso in cui il riconoscimento di un figlio presso le autorità locali si rivelasse impossibile, la rappresentanza riceve la dichiarazione di riconoscimento in vece dell'ufficio dello stato civile e gliela trasmette.

Capoverso 2: la notificazione viene effettuata in particolare in occasione della trasmissione della dichiarazione secondo l'articolo 98 capoverso 3 CC o dell'articolo 5 capoverso 3 LUD per avviare la procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in Svizzera oppure in occasione della trasmissione di un atto di matrimonio estero o di un certificato di unione domestica registrata in vista del riconoscimento (art. 32 cpv. 1 LDIP) o della documentazione successiva (art. 23) in Svizzera. Tale obbligo corrisponde alle differenti prassi attuate dalle rappresentanze svizzere all'estero.

I fatti, i dubbi e le osservazioni vanno comunicati all'ufficio dello stato civile e all'autorità di vigilanza in materia di stato civile; quest'ultima li trasmette, assieme alla sua decisione di riconoscimento o rifiuto della trascrizione (cfr. art. 23 cpv. 3 OSC), alla competente autorità cantonale in materia d'immigrazione (anche di un altro Cantone, senza passare dall'autorità omologa del Cantone sede dell'autorità di stato civile).

Se si tratta di un dossier di preparazione del matrimonio o dell'unione domestica, l'autorità di vigilanza trasmette le informazioni ricevute dalla rappresentanza all'ufficio dello stato civile incaricato della procedura; tale ufficio informa da parte sua l'autorità cantonale in materia di stranieri del luogo di soggiorno dell'interessato e le comunica anche le proprie constatazioni e la sua decisione in merito alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione domestica (art. 74a cpv. 6 e 7 e 75m cpv. 6 e 7).

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del 1° gennaio 2008 in materia di lotta contro le unioni domestiche e i matrimoni costituiti allo scopo di eludere il diritto degli stranieri, le autorità di vigilanza in materia di stato civile e gli uffici dello stato civile devono poter contare sulle segnalazioni e sulla collaborazione delle rappresentanze (cfr. art. 74a e 75m OSC nonché art. 82 cpv. 2 e 3 OASA). È fatto salvo l'ulteriore obbligo di collaborare a un procedimento in corso su richiesta esplicita del servizio dello stato civile.

Capoverso 2 in vigore: i compiti delle rappresentanze svizzere all'estero si limitano alla collaborazione in materia di stato civile. Le rappresentanze non tengono registri dello stato civile e di conseguenza non procedono più alle documentazioni, le quali, dall'introduzione del sistema di documentazione Infostar, competono esclusivamente agli uffici dello stato civile.

#### **Ad art. 6a Registri dello stato civile (AG, 16.11.2010)**

Specificare la terminologia facilita la comunicazione esterna dell'ufficio dello stato civile ed evita equivoci da parte delle autorità e dei cittadini. Permette anche di usare un linguaggio specialistico chiaro per la prassi e la formazione all'interno dell'ufficio dello stato civile.

Il capoverso 2 precisa la nozione di "registro di stato civile"; si tratta del registro elettronico che ha sostituito i registri di stato civile convenzionale cartacei.

## **Ad art. 8     Dati**

Il numero personale assegnato automaticamente dal sistema non ha alcuna funzione al di fuori dello stato civile. Si tratta di un numero del sistema in virtù dell'articolo 8 lettera a numero 1 che non va menzionato esplicitamente. La denominazione esplicita "numero d'identificazione personale" può dare adito a equivoci presso le autorità o privati. Nel frattempo il numero d'assicurato funge da "numero d'identificazione personale".

## **Ad art. 11    Riconoscimento**

Capoverso 4: i rappresentanti legali devono comprovare la propria identità e il loro potere di rappresentanza conformemente all'obbligo di cooperazione (art. 16 cpv. 5). L'ufficio dello stato civile controlla se i genitori esercitano l'autorità parentale: infatti, solo il o i genitori che detengono l'autorità parentale devono dare il loro consenso (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5<sup>a</sup> ed., 1999, n. 7.04). Concretamente l'ufficio dello stato civile interroga l'interessato e, se del caso, i genitori. Gli interrogati sono tenuti a rispondere in modo veritiero e sono resi attenti al fatto che le false dichiarazioni sono punite penalmente. In caso di dubbio, l'ufficio dello stato civile si rivolge all'autorità tutoria del luogo di domicilio del minore o dell'interdetto (art. 376 CC) o al controllo degli abitanti. Il consenso è dato per scritto; non esiste una formulazione obbligatoria. Le firme vanno autenticate.

Capoverso 5: l'ufficiale dello stato civile documenta immediatamente la dichiarazione concernente il riconoscimento presso il circondario dello stato civile in cui è stata ricevuta (art. 21 cpv. 1). Se il riconoscimento è stato effettuato dinanzi al tribunale o per disposizione a causa di morte, il documento è inoltrato all'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione (art. 21 cpv. 2); non è necessario menzionare tale fatto in questa sede. È possibile effettuare anche altri atti amministrativi al di fuori dei locali amministrativi. Si rinuncia ad elencare le condizioni.

## **Ad art. 15    Principi**

Capoverso 1: vieta il rilevamento di dati sullo stato civile che potrebbero conferire una doppia identità a una persona (questo pericolo sussiste quando è effettuato un nuovo rilevamento in base al diritto transitorio in particolare in occasione del rilevamento dei dati sullo stato civile secondo l'articolo 15a cpv. 2).

Capoverso 2: indica le condizioni per la documentazione degli eventi e determina le eccezioni delle condizioni.

Capoverso 3: l'ordine cronologico dei dati personali è obbligatorio. Se non è rispettato dovrà essere corretto a posteriori.

Capoverso 4: base legale per la documentazione dei rapporti familiari che finora emergevano dai registri delle famiglie.

Capoverso 5: l'aggiornamento è automatico e in casi eccezionali avviene nell'operazione persona con la funzione "Nuova iscrizione". La tenuta dei dati attuali corrisponde alla tenuta dei registri delle famiglie.

## **Ad art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile**

Capoverso 1: principio che stabilisce il momento del rilevamento della persona come presupposto per l'elaborazione dei dati. Tale principio vale anche per cittadini nati all'estero (documentazione successiva della nascita documentata all'estero).

Capoverso 2: agli stranieri che non sono nati in Svizzera è applicato un disciplinamento d'eccezione. Il rilevamento è obbligatorio al più tardi quando va documentato un evento (art. 15 cpv. 2). Può essere effettuato prima ad esempio in occasione della presentazione della domanda di naturalizzazione. Per il resto si rinvia alle direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 "Rilevamento di persone".

Capoverso 3: menziona esplicitamente la possibilità di registrare i dati dello stato civile non ancora documentati sulla base di una dichiarazione. Se i dati sono controversi è necessario che questi ultimi siano accertati giudizialmente (art. 42 CC).

Capoverso 4: se in occasione della documentazione della nascita nonché del riconoscimento mancano i documenti necessari e la collaborazione in virtù del capoverso 3 è insufficiente, si deve temporaneamente rinunciare al rilevamento completo dei dati sullo stato civile dei genitori. La documentazione della filiazione entro un termine utile costituisce un interesse prioritario del figlio. È fatto salvo il completamento successivo dei dati sullo stato civile dei genitori conformemente al capoverso 6.

Capoverso 5: in casi motivati l'interesse a documentare la morte entro un termine utile prevale sulla completezza dei dati dello stato civile. È fatto salvo il completamento dei dati di cui al capoverso 6.

Capoverso 6: i dati di una persona incompleti vanno aggiornati senza indugio, non appena questi ultimi sono comprovati mediante documenti. La collaborazione da parte dell'autorità di vigilanza non è obbligatoria. Il completamento dei dati non si ripercuote su eventi documentati in precedenza.

Osservazione: il trasferimento dei dati dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo) non costituisce un rilevamento, ma un cambiamento di registro disciplinato dalle disposizioni transitorie (art. 93).

## **Ad art. 16 Esame**

Capoverso 6: non è necessario comprovare con documenti i dati personali disponibili nel sistema (art. 16 cpv. 4). Questa disposizione è applicata sia agli Svizzeri sia agli stranieri. Non occorre produrre documenti esteri se i dati in questione sono disponibili.

La collaborazione dell'autorità di vigilanza è sensata soltanto per la documentazione dello stato civile (rilevamento degli stranieri, art. 15a), perché in tale caso va anche comprovata l'autenticità dei documenti esteri. Inoltre, la documentazione dello stato civile implica il riconoscimento indiretto di tutti gli eventi esteri precedenti.

La disposizione comporta una delega di competenze normative ai Cantoni, che possono prevedere che i documenti siano sottoposti all'autorità di vigilanza per verifica, quando uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile conformemente all'articolo 15a capoverso 2. I Cantoni possono anche prevedere che tale compito sia assunto dall'ufficio dello stato civile speciale (art. 2). All'occorrenza la verifica concerne anche lo statuto personale e familiare della persona registrata (a titolo di domande preliminari).

Il motivo del rilevamento va incluso nell'esame. La documentazione dei dati sullo stato civile (rilevamento) è gratuita, mentre non lo è l'eventuale esame dei documenti presentati per comprovare lo stato civile, a condizione che questo comporti una mole di lavoro eccezionale.

In occasione del rilevamento di uno straniero può essere raccolta una conferma della correttezza gratuita indicando le conseguenze penali di un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. art. 16a).

Se i dati non possono essere comprovati con i documenti, è possibile presentare una dichiarazione (art. 41 CC) soggetta a pagamento come base per il rilevamento gratuito. La ricezione della dichiarazione sottostà all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

### **Ad art. 16a Conferma della correttezza dei dati**

Tale conferma permette di completare i dati o di scoprire dati controversi nei documenti (riguardo alla grafia del nome, in mancanza del certificato che attesta lo stato nubile o celibe, incompletezza dei dati concernenti la località straniera, traslitterazione incerta) in relazione con il rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile. La dichiarazione scritta riguardo allo stato nubile o celibe prevista per la procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in virtù dell'art. 98 cpv. 3 CC e art. 5 cpv. 3 LUD equivale alla conferma.

La norma è redatta in forma potestativa ("Kann-Vorschrift"). Conformemente alla giurisprudenza (cfr. in particolare la DTF del 15 ottobre 2001 5A.13/2001 che riguarda il vecchio articolo 29a OSC), l'ufficiale di stato civile dispone di un margine di apprezzamento e decide tenendo conto delle circostanze concrete del caso. Se la conferma di correttezza è obbligatoria o per lo meno sensata (p. es. per il rilevamento in vista di una naturalizzazione), va verificato anche il rilevamento o il collegamento con familiari già rilevati, in base alle informazioni fornite dall'interessato.

Se i dati sullo stato civile sono disponibili, la conferma serve a esaminare se i dati sono aggiornati (non mancano notificazioni concernenti eventi esteri; art. 39). La conferma della correttezza dei dati va raccolta prima di ogni documentazione da parte di uno Svizzero o di uno straniero se la collaborazione appare possibile, sensata oppure obbligatoria.

La conferma dell'esattezza di cui all'articolo 16a si distingue dalla dichiarazione di dati non controversi (art. 41 CC e 17 OSC), in quanto non sostituisce un documento mancante, ma serve a confermare l'esattezza o l'attualità di un rilevamento. Tuttavia, in entrambi i casi, l'interessato è reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione secondo l'art. 253 del Codice penale).

Il rilascio della conferma dell'esattezza e la sua ricezione sono gratuiti (cpv. 2). Si vedano anche i commenti relativi alla OESC, allegato 1, n. 3.4.

## **Ad art. 18 Firma**

Capoverso 1: è problematico parlare in generale di una "persona tenuta ad apporre la propria firma" (cfr. versione in vigore).

La disposizione vigente non si applica ad esempio a domande (art. 30 cpv. 2 CC) e dichiarazioni (art. 12) concernenti il cognome dopo il matrimonio, a dichiarazioni volte a sottoporre il nome al diritto nazionale (art. 14) e neanche al consenso scritto del rappresentante legale (art. 64 cpv. 2; art. 75c cpv. 2). Se si tratta di una documentazione, il dichiarante e la persona preposta alla documentazione firmano uno acto. Se si tratta di un'autenticazione della firma, il dichiarante deve presentarsi di persona per comprovare la sua identità. Se la firma del dichiarante è depositata, l'autenticazione può essere effettuata senza che l'interessato si presenti di persona (confronto delle firme).

Oltre che all'ufficio dello stato civile, alcune dichiarazioni possono essere presentate anche a una rappresentanza svizzera all'estero o, in via eccezionale, a un'altra persona preposta alla documentazione dello stato civile in Svizzera o all'estero. Se è necessaria la previa autenticazione della firma, l'interessato è tenuto a presentarsi di persona.

La disposizione non si applica soltanto agli ufficiali dello stato civile, ma anche ai collaboratori delle rappresentanze svizzere all'estero.

Capoverso 2: corrisponde alla disposizione vigente.

## **Ad art. 18a Autenticazione**

Capoverso 1: corrisponde al previgente articolo 18 capoverso 3, esteso alle rappresentanze svizzere all'estero.

Capoverso 2: la prassi viene codificata esplicitamente.

Capoverso 3: costituisce la base per la richiesta concernente l'autenticazione della firma in casi eccezionali da parte di una persona preposta alla documentazione dello stato civile straniera o svizzera, se l'interessato non può presentarsi di persona all'ufficio dello stato civile oppure alla rappresentanza svizzera all'estero. Inoltre, in occasione della verifica dell'autenticità di un documento estero, è possibile richiedere l'autenticazione da parte dell'autorità estera competente (postilla).

## **Ad art. 19a Errori**

Si tratta di un principio generale per la documentazione (3° Capitolo, Sezione 1). Con la soppressione dei registri delle famiglie viene a cadere il controllo reciproco e sistematico degli ufficiali dello stato civile. La garanzia della qualità e il principio della veridicità dei registri sottostanno a una base legale esplicita. Vi è l'obbligo di correggere errori fondati su distrazioni ed equivoci (art. 43 CC). Il capoverso 3 sancisce l'obbligo di ascoltare la persona se ha accettato documenti contenenti errori a condizione che il suo indirizzo sia noto. Ciò vale in particolare per la rettifica della grafia dei cognomi o dei nomi (cfr. circolare n. 20.07.10.02, n. 3, processo 30.1, n. 4.4)



**Ad art. 20 Nascita**

La normativa corrisponde alla prassi vigente e alle disposizioni vigenti sino al 30 giugno 2004.

**Ad art. 20a Morte**

La normativa corrisponde alla prassi vigente e alle disposizioni vigenti sino al 30 giugno 2004.

**Ad art. 20b Casi di nascita e di morte speciali**

Capoverso 1: indica la normativa esplicita applicata a questi casi speciali.

Capoverso 2: sino al 31 dicembre 1999, la morte in Svizzera di un cittadino svizzero o straniero scomparso ritenuta certa in base alle circostanze (se la persona è rimasta sepolta oppure è annegata, mentre la scomparsa senza alcuna notizia non è ritenuta una prova certa) andava documentata nel luogo in cui era avvenuta, per decisione dell'autorità di vigilanza, anche se il cadavere non era stato rinvenuto. Da allora compete al giudice accertare la morte (art. 34 e 42 CC). Tuttavia, la morte constatata da una sentenza (art. 40 cpv. 1 lett. a) non va documentata dall'ufficio dello stato civile presso la sede dell'autorità giudiziaria cui va indirizzata la comunicazione (art. 43 cpv. 1), ma nel luogo in cui è verosimilmente avvenuta, conformemente all'articolo 20b.

Capoverso 3: sino al 31 dicembre 1999, la nascita o la morte all'estero di uno Svizzero per la quale non era stato presentato alcun atto di stato civile, ma che poteva essere documentata a sufficienza veniva iscritta nel registro delle nascite del luogo di appartenenza per decisione dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 71 e art. 87 cpv. 1 vOSC). Da allora in questi casi l'accertamento della nascita o della morte compete esclusivamente al giudice (art. 34 e 42 CC). L'evento di stato civile va documentato presso la sede dell'autorità giudiziaria; si rinuncia alla competenza del luogo di appartenenza. Considerata l'estrema rarità di tale caso, si rinuncia a disciplinare la documentazione sulla base di una sentenza giudiziaria constatante un matrimonio celebrato all'estero (art. 40 cpv. 1 lett. b, perché gli interessati sostengono di non poter presentare un atto di matrimonio), anche se sino al 31 dicembre 1999 tale competenza era disciplinata (art. 95 cpv. 1 vOSC).

**Ad art. 21 Matrimoni e ricezione di dichiarazioni**

Capoverso 1: disciplina la competenza per la documentazione concernente la conferma del matrimonio eseguito (art. 70 cpv. 1), la ricezione della dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75i cpv. 1), la ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità (art. 11) e la ricezione della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 5).

Capoverso 2: disciplina la competenza per la documentazione, se la dichiarazione è stata raccolta all'estero.

Capoverso 3: disciplina la competenza per la documentazione, se la dichiarazione è avvenuta dinanzi al tribunale o nel testamento.

Capoverso 4: la dichiarazione di cui all'articolo 41 CC è sempre raccolta in occasione del rilevamento della persona (art. 15a cpv. 2). È quindi sensato trasferire la competenza all'ufficio dello stato civile che rileva la persona nel registro dello stato civile.

Osservazione: l'elenco nel capoverso 3 vigente non è coerente. Le dichiarazioni conformi alle lettere a e c sono documentate soltanto indirettamente. La competenza per la ricezione di tali dichiarazioni è disciplinata nel quadro della procedura (art. 12 cpv. 2; art. 14 cpv. 2). Va disciplinata soltanto la documentazione delle dichiarazioni raccolte all'estero e concernenti il riconoscimento e il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2). La normativa attuale è incoerente (rimando all'art. 17 cpv. 1 nell'art. 21 cpv. 3 lett. d).

### **Ad art. 23 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile**

Rubrica e capoverso 1: terminologia conforme all'articolo 32 capoverso 1 LDIP. La decisione dell'autorità cantonale di vigilanza concerne anche lo statuto personale e familiare della persona interessata (a titolo di domande preliminari).

Capoverso 2: la normativa vigente è incompleta. La disposizione corrisponde a una direttiva vigente non sancita al livello adeguato. Gli obblighi di comunicazione ufficiali sono disciplinati al Capitolo 6. Un rimando non è quindi necessario

Capoverso 3: la comunicazione viene effettuata in occasione della procedura per il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere il matrimonio o l'unione domestica registrata nel diritto svizzero, sulla base di fatti e osservazioni proprie e possibili accertamenti effettuati insieme a quelli da parte della rappresentanza svizzera all'estero (art. 5).

Capoverso 4: la possibilità di disciplinare le competenze sul piano cantonale è menzionata all'articolo 2 (ufficio dello stato civile speciale).

### **Ad art. 24 Nomi**

Capoverso 1: la terminologia è stata adattata all'articolo 80.

### **Ad art. 26 Nomi di località**

Adeguamento alla terminologia dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo).

Lettera a: nella misura in cui si tratta del rilevamento di luoghi dell'evento in Svizzera, la disposizione fa riferimento all'articolo 3 lettera c ONGeo. È determinante l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, allestito, gestito e pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 1 lett. b ONGeo). I nomi ufficiali dei Comuni sono vincolanti per le autorità (art. 19 cpv. 3 ONGeo).

Lettera b: in casi speciali (territorio politicamente autonomo di uno Stato che in termini di superficie è molto più grande oppure attribuzione controversa di un territorio a uno Stato), il nome dello Stato può essere sostituito indicando un territorio delimitato di rilevanza internazionale, il cui nome è usuale. L'Ufficio dello stato civile disciplina i casi speciali in una circolare. I nomi di località straniere sono considerati soltanto supplementi. Deve essere rispettata la grafia degli atti probatori; non è pertanto più possibile tradurre le designazioni straniere (le capitali europee "Luxembourg",

"Roma" e "Wien" non possono più essere tradotte con i rispettivi "Luxemburg", "Lussenburgo", "Rom", "Rome", "Vienne", "Vienna").

### **Ad art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile**

Capoversi 3 e 4: queste disposizioni sono state riprese nel nuovo articolo 19a capoversi 1 e 2.

### **Ad art. 30 Da parte dei tribunali (TI, 25.1.2011)**

Capoverso 2: questa disposizione è stata ripresa nell'articolo 22 del Codice di procedura civile svizzero (CPC) che ha il seguente tenore:

#### "Art. 22 Rettificazione dei registri dello Stato civile

Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo".

In seguito ad una domanda presentata da un'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, forniamo qui di seguito un'interpretazione dell'articolo 22 CPC riguardo agli eventi registrati dagli uffici dello stato civile specializzati. Precisiamo che questa interpretazione non vincola ovviamente i tribunali.

L'articolo 22 CPC corrisponde materialmente all'articolo 14 LForo previgente (Rettifica dei registri dello stato civile, "Per le istanze di rettifica dei registri dello stato civile è imperativo il foro del luogo in cui essi sono tenuti"), precisato dall'articolo 30 capoverso 2 OSC, ("Sono competenti i tribunali nel cui circondario è effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata la documentazione dei dati dello stato civile da modificare), disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del CPC il 1 gennaio 2011.

A parte le modifiche legate all'informatizzazione dei registri del 1 luglio 2004 (non esiste più un luogo per la tenuta dei registri) e alla terminologia del diritto materiale (azione al posto di richiesta; cfr. art. 42 CC), questa norma già precisata dall'ordinanza sullo stato civile non presenta novità (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, 2010, ad art. 22, pag. 19; Broquet, For du lieu d'exécution et autres nouveautés en matière de fors, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, pag. 51, n. 48).

L'articolo 22 CPC definisce un foro imperativo ai sensi dell'articolo 9 CPC. Si tratta dunque di un foro al quale le parti non possono derogare. All'articolo 4 il CPC riserva inoltre il diritto ai Cantoni di disciplinare la competenza materiale e funzionale dei tribunali. La competenza territoriale in materia di registri di stato civile è disciplinata dal diritto federale, il quale può delegare un ambito ai Cantoni (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, pag. 5, n. 7 segg.).

L'articolo 22 CPC collega il foro al "circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo", nozione che ritroviamo nell'ordinanza sullo stato civile (art. 1 e 2).

La competenza di registrazione dei dati è retta dagli articoli 20 e seguenti OSC (Takei, nel commento al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, ed., ad art. 22, pag. 134, n. 10); va precisato che i Cantoni hanno la facoltà di creare degli uffici dello stato civile specializzati con un

circondario che comprende tutto il territorio cantonale e può vedersi attribuiti i compiti di cui all'articolo 2 capoverso 2 OSC. All'occorrenza i Cantoni designano la sede del loro ufficio specializzato (art. 2 cpv. 1 OSC).

Emerge chiaramente dall'articolo 2 OSC che gli uffici dello stato civile specializzati creati dai Cantoni hanno un circondario che comprende la totalità del territorio cantonale.

Al tribunale corrispondente alla sede dell'ufficio dello stato civile specializzato spetta a nostro avviso la competenza territoriale per trattare le azioni concernenti la registrazione dei dati di dato civile attribuiti dal diritto cantonale a tale ufficio nel quadro della delega di competenza di cui all'articolo 2 OSC.

### **Ad art. 34 Nascita**

La norma vigente è poco chiara e non permette di denunciare chi non ha adempiuto all'obbligo di notificazione (art. 35 cpv. 3). L'elenco esaustivo colma tale lacuna e attribuisce chiaramente le competenze. Corrisponde essenzialmente alla normativa in vigore sino al 30 giugno 2004 (art. 61 vOSC). L'obbligo di notificazione in caso di ritrovamento di un trovato è disciplinato all'articolo 38 capoverso 1. Se non vi sono familiari o persone che hanno assistito alla nascita, sono tenute a effettuare la notificazione tutte le autorità, non soltanto la polizia, ma ad esempio anche i servizi incaricati della protezione dell'infanzia (lett. d).

Lettera c: corrisponde alla normativa vigente.

Lettera d: corrisponde alla normativa in vigore fino al 30 giugno 2004.

### **Ad art. 34a Morte**

Cfr. commento relativo all'articolo 34. A differenza della notificazione delle nascite, che non può essere affidata a terzi, la disposizione sulla notificazione della morte sancisce la pratica secondo cui può essere incaricata una terza persona, in particolare un servizio o impresa di pompe funebri (cpv. 2). Conformemente alla regolamentazione in vigore, il diritto cantonale (cfr. art. 35 cpv. 4) può anche prevedere che la notificazione sia effettuata a un servizio amministrativo dell'ultimo Comune in cui il defunto è stato domiciliato.

### **Ad art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione**

Capoverso 4: corrisponde materialmente alla normativa vigente. Precisazione giuridica concernente la responsabilità. Si vedano anche i commenti all'articolo 34.

### **Ad art. 41 Autorità amministrative**

È colmata una lacuna. La comunicazione è obbligatoria se vanno modificati i dati sul possesso della cittadinanza svizzera disponibili nel registro dello stato civile. Se non è necessario modificare i dati controversi, la comunicazione va archiviata come documento giustificativo assieme ai dati esaminati in occasione della procedura d'accertamento.

**Ad art. 42 Altri casi**

È colmata una lacuna. L'autorità giudiziaria è esplicitamente tenuta a informare se il blocco concerne dati disponibili nei registri dello stato civile (rifiuto di rilasciare atti di stato civile o di fornire informazioni).

**Ad art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione**

Capoverso 1: le disposizioni riguardo all'obbligo di notificazione da parte delle autorità giudiziarie e amministrative e quella concernente la competenza per la documentazione non sono coerenti. L'ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio è tenuto a iscrivere le interdizioni e la loro revoca, eventualmente nel luogo di domicilio, se l'interessato non possiede la cittadinanza svizzera. La sentenza constatante la morte emanata nell'ultimo luogo di domicilio va documentata dall'ufficio dello stato civile nel luogo di evento svizzero (art. 20a cpv. 1 e 20b cpv. 2).

Capoverso 4: è colmata una lacuna. Mancava la comunicazione del riconoscimento dinanzi al giudice. L'autorità tutoria deve essere informata della conclusione del procedimento.

Capoverso 6: la precisazione crea chiarezza. Non si tratta di un'autenticazione ma di un certificato che attesta la conformità tra la copia e il documento firmato dalla persona competente.

**Ad art. 44a Competenza per la divulgazione**

Capoverso 1: è colmata una lacuna normativa.

Capoverso 2: corrisponde alle direttive vigenti che precisano la delimitazione del principio di cui al capoverso 2 per un periodo provvisorio. L'articolo 44 capoverso 2 lettera c precisa che i certificati di famiglia e i certificati dell'unione domestica possono inoltre essere rilasciati, rinnovati o sostituiti dall'ufficio dello stato civile che ha registrato l'ultimo evento relativo alla persona in questione. Tale ufficio ha quindi le stesse competenze di quelli designati dall'articolo 44 capoverso 2 lettera b. A riguardo l'imprecisione del testo italiano sarà rettificata alla prossima occasione.

**Ad art. 45 Condizioni per la divulgazione**

Capoverso 1: l'indicazione non è più necessaria (per la normativa cfr. il nuovo art. 44a).

**Ad art. 46 Blocco della divulgazione**

La disposizione complementare crea una base legale più chiara per la decisione dell'autorità di vigilanza concernente il blocco provvisorio della divulgazione nei casi di contenzioso. Se dispone a titolo di misura superprovvisoria (cpv. 1 lett. c), l'autorità di vigilanza non deve ascoltare le persone interessate prima di rendere la sua decisione; il diritto di essere ascoltati è esercitato in una fase successiva della procedura.

La protezione della persona interessata può richiedere altre misure oltre al blocco della divulgazione presso lo stato civile come previsto agli articoli 46 e 46a OSC. A

seconda delle circostanze, ad esempio in caso di rischio di rapimento di minori all'estero, può essere giustificato impedire il rilascio di un documento di identità. In tal caso, se l'informazione tra le autorità di stato civile e l'autorità di rilascio di documenti di identità non è automatica, l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile comunicherà la decisione di bloccare la divulgazione fondata sull'articolo 46 o 46a OSC al servizio cantonale dei passaporti del luogo di domicilio degli interessati (lista distribuita all'indirizzo:

<http://www.schweizerpass.admin.ch/content/pass/it/home/ausweise/allgemeines/pas-sbueros.html>), con copia all'Ufficio federale di polizia fedpol (Sezione Documenti d'identità/Ricerche di persone disperse Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna tel. +41 (0) 31 322 41 11; fax +41 (0) 31 324 14 10; [ausweisschriften@fedpol.admin.ch](mailto:ausweisschriften@fedpol.admin.ch)) per l'iscrizione nel sistema di informazione per documenti di identità (ISA). Se le persone interessate sono domiciliate all'estero, la comunicazione sarà indirizzata unicamente all'Ufficio federale di polizia fedpol.

Per il resto si rinvia alla circolare UFSC n. 20.07.10.01, del 1 ottobre 2007 sul "Blocco della divulgazione di dati dello stato civile da parte dell'autorità Cantonale di vigilanza".

#### **Ad art. 46a Blocco dell'uso**

Il blocco non significa che i dati non possono essere divulgati. Impedisce soltanto il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. I dati non possono ad esempio essere usati per preparare la celebrazione del matrimonio perché è pendente la documentazione successiva di un matrimonio contratto all'estero che l'interessato tenta di celare ad altre autorità. Il blocco dell'aggiornamento dei dati può rivelarsi anche uno strumento utile nella lotta contro i matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere il diritto straniero.

Per quanto riguarda i rischi di abuso legati ai documenti di identità, si vedano anche i commenti relativi all'articolo 46 OSC.

#### **Ad art. 47 Forma della divulgazione**

Capoverso 1: corrisponde al diritto vigente.

Capoverso 2: complemento dell'elenco. Nella prassi attuale vengono rilasciate copie dai registri delle legittimazioni e dei riconoscimenti, perché mancano i moduli. Il contenuto della copia deve corrispondere a quello del registro (cfr. art. 48). Finora lo scambio d'informazioni orali tra gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza è stato tollerato senza base legale. Per la corrispondenza con l'Ufficio federale di compensazione (UCC) è stato convenuto uno scambio d'informazioni orale o scritto (fax, e-mail, accertamenti riguardanti il nuovo numero d'assicurato AVS).

Capoverso 4: indica la base legale per il disciplinamento legale concernente la divulgazione di dati personali concedendo l'accesso on line. Al contempo è stabilito indirettamente che gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza possono accedere a dati disponibili nel registro dello stato civile (art. 79 nonché allegato).

#### **Ad art. 48a Momento della divulgazione**

Le notificazioni vanno effettuate senza indugio. Tale normativa colma una lacuna.

#### **Ad art. 49 All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno**

Capoverso 1: l'elenco serve a migliorare la comprensione e a chiarire l'obbligo di notificazione. La lettera b "tutte le modifiche concernenti lo stato civile, i nomi e la cittadinanza" si riferisce a tutte le modifiche riguardanti lo stato civile, lo stato di famiglia e la cittadinanza. Tale termine è già stato usato nel registro delle famiglie e non costituisce quindi una novità.

Capoverso 2: il numero d'assicurato è indicato nella comunicazione ufficiale purché l'UCC abbia assegnato il numero nel registro dello stato civile (art. 8a).

Tale numero non è stampato automaticamente sulla comunicazione su carta al controllo degli abitanti. Infatti, il numero è attribuito dall'UCC soltanto quando l'evento in questione (p.es. la nascita) gli è stato comunicato. Di conseguenza, in caso di comunicazione per posta dopo la chiusura dell'avvenimento da parte dell'ufficio dello stato civile, detto numero non è ancora attribuito e quindi non può essere stampato sulla comunicazione su carta.

Per contro, in caso di comunicazione automatica sotto forma elettronica, questa è di norma generata dopo che il sistema ha attribuito il numero d'assicurato.

Capoverso 3: lo scopo (capoverso 3 previgente) è sostituito dalla forma (cfr. anche art. 52 cpv. 2 e art. 53 cpv. 2).

#### **Ad art. 49a All'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza**

Capoverso 1: è colmata una lacuna. La notificazione è eseguita al fine di constatare e documentare in seguito l'eventuale perdita di attinenze comunali.

Capoverso 2: formulazione chiara come all'articolo 49 OSC. Su richiesta dell'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza le comunicazioni sono identiche. La richiesta è gestita nel sistema di documentazione Infostar.

#### **Ad art. 50 All'autorità tutoria**

Proposta dell'autorità tutoria. Si tratta di colmare eventuali lacune nell'ambito della comunicazione.

È previsto che la comunicazione all'autorità tutoria dell'adozione di un bambino all'estero (comunicazioni 6.4.1 per l'adozione semplice e 6.3.1 per quella completa) avvenga automaticamente con la versione (release) 6.0.0 di Infostar, operativa nel corso del primo trimestre del 2011. Sono fatti salvi i casi meno usuali in cui per ragioni tecniche il rilevamento deve avvenire mediante l'operazione "Persona": l'adozione è in tal caso comunicata all'autorità tutoria mediante l'invio di una copia della decisione d'adozione.

#### **Ad art. 51 All'Ufficio federale della migrazione**

Capoverso 2: per motivi di chiarezza, la disposizione è integrata con un nuovo capoverso che rimanda alle comunicazioni previste in caso di soggiorno illegale e di abusi della legislazione sugli stranieri (cfr. commenti relativi alle disposizioni pertinenti; trattandosi in particolare del modo di comunicazione, si veda il commento all'art. 5).

**Ad art. 53 All'autorità dell'AVS**

Capoverso 1: elenco completo e più chiaro. Per combattere gli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, i dati complementari sono comunicati all'UCC.

Capoverso 2: corrisponde alla versione del 1° gennaio 2008.

**Ad art. 60 Ai ricercatori**

Corrisponde materialmente al diritto vigente (cfr. anche il regolamento esaustivo sino al 1° luglio 2004; art. 29a OSC). I dati possono essere divulgati soltanto con l'autorizzazione dell'interessato (art. 59). Se non è possibile ottenere l'autorizzazione, i dati sono divulgati ai ricercatori a determinate condizioni e, se necessario, secondo gli oneri previsti dalla protezione dei dati (cfr. capoversi 2 e 3).

In occasione della divulgazione dei dati, l'autorità cantonale di vigilanza è tenuta a emanare una decisione formale che specifichi gli oneri previsti dalla protezione dei dati e di informare i ricercatori in merito alla comminatoria esplicita della pena di cui all'articolo 292 del Codice penale.

La disposizione dell'articolo 60 OSC, che costituisce una *lex specialis* rispetto alla norma generale dell'articolo 59 OSC, si applica alla divulgazione di dati dello stato civile a ricercatori, in primo luogo alla ricerca scientifica ai fini di studio con dati anonimizzati (cpv. 2). Condizioni più specifiche si applicano alla ricerca sulle persone, in particolare la ricerca genealogica (cpv. 3).

L'ordinanza non distingue tra la ricerca genealogica a titolo professionale o amatoriale.

In linea di principio per ottenere dei dati di stato civile concernenti un terzo, anche se è una persona vicina alla famiglia, un privato deve dimostrare che non può riceverli da tale persona e giustificare un interesse diretto degno di protezione. È ad esempio il caso di un privato che ai fini della successione desidera conoscere tutti i discendenti di un parente prossimo deceduto; il suo interesse tanto giuridico che economico è chiaramente diretto e degno di protezione.

Per tracciare un albero genealogico, così come per qualsiasi altra ricerca di cui all'articolo 60 OSC, il ricercatore non deve giustificare un interesse diretto e degno di protezione ma deve far valere un interesse scientifico e garantire la protezione dei dati delle persone interessate. Si applicano regole specifiche (cfr. cpv. 2 e 3).

Nel quadro della ricerca familiare, occorre specificatamente garantire la protezione dei dati dei parenti prossimi; l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che l'interessato non ottenga, con il pretesto di una ricerca genealogica familiare, delle informazioni che non avrebbe diritto di avere in quanto semplice privato in applicazione dell'articolo 59 OSC.

A tale riguardo occorre ricordare che nei confronti dell'autorità di stato civile il ricercatore ha una posizione di garante del rispetto delle regole della protezione dei dati e in particolare deve garantire di non pubblicare i dati personali senza l'accordo dell'interessato (cpv. 3). In particolare un ricercatore non ha il diritto di comunicare al suo mandante l'identità di persone che non hanno dato il loro accordo. Nell'ambito della ricerca amatoriale, il ricercatore agisce per conto proprio ossia senza intermediario. L'autorità di vigilanza deve tenere conto anche di questo rischio di abuso più importante.



Per tutti i motivi sopra elencati anche la ricerca genealogica familiare sottostà all'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza.

#### **Ad art. 64 Documenti**

Capoverso 2: adeguamento alla terminologia utilizzata nel CC. Chi dà il consenso deve comprovare la propria identità e il suo potere di rappresentanza conformemente all'obbligo di cooperazione (art. 16 cpv. 5) . È specificata la necessità di autenticare la firma (come per il consenso al riconoscimento; art. 11 cpv. 4). Si veda inoltre il commento all'articolo 11 capoverso 4.

Capoverso 2<sup>bis</sup>: il 12 giugno 2009 il Parlamento ha modificato il CC e la LUD (FF 2009 3767). D'ora in poi i fidanzati devono fornire la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria. L'articolo 64 è integrato di conseguenza. Di norma, la legalità del soggiorno è provata con la produzione del libretto per stranieri da parte dell'interessato (cfr. l'art. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA; RS 142.201). D'intesa con l'UFM, l'UFSC preciserà in una circolare come trattare il caso in cui un cittadino straniero non può produrre un documento simile (ad es. i cittadini dell'UE e dell'AELS o di uno Stato esonerato dall'obbligo del visto in soggiorno turistico). Conformemente ai lavori preparatori di modifica del Codice civile, il capoverso 2<sup>bis</sup> (Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 gennaio 2008, n. 3.1; disponibile su internet all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/2145.pdf>), prevede espressamente che il documento presentato dai fidanzati debba stabilire la legalità del soggiorno in Svizzera fino al giorno probabile della celebrazione del matrimonio.

#### **Ad art. 65 Dichiarazioni**

Capoverso 1<sup>bis</sup>: capoverso introdotto nel quadro delle misure immediate volte a lottare contro i matrimoni forzati seguendo le raccomandazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 05.3477 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 9.9.2005 (cfr. n. 5.3.1.2 e 6.3.3). In base all'obbligo d'informazione generale i fidanzati vanno esplicitamente resi attenti al significato fondamentale del concetto di "libera volontà" nel contesto del matrimonio; questo elemento sarà inoltre ribadito nella "Dichiarazione relativa alle condizioni del matrimonio" integrata di conseguenza. ("Il matrimonio può essere celebrato con il **libero e pieno consenso** degli sposi" spiegazione delle conseguenze penali in caso di matrimoni forzati). L'informazione va fornita in una lingua che i fidanzati siano in grado di comprendere conformemente all'articolo 3 OSC. La collaborazione va rifiutata se determinate circostanze lasciano presumere che si tratta palesemente di un matrimonio forzato.

Capoverso 3: in via eccezionale la dichiarazione può essere raccolta anche al di fuori dei locali amministrativi dell'ufficio dello stato civile competente o coinvolto. Conformemente alla prassi attuale, la dichiarazione dei fidanzati può essere accolta al di fuori dei locali dell'ufficio, in particolare in caso di ricovero all'ospedale o di detenzione in uno stabilimento di pena. In virtù dell'obbligo di collaborare (art. 16 capoverso 5), dal fidanzato in questione si può esigere che fornisca documenti giustificativi, quali un certificato medico o un'attestazione di detenzione. L'ufficiale dello stato

civile decide in base alle circostanze concrete, in maniera autonoma, senza che sia necessario sollecitare il parere dell'autorità di vigilanza.

#### **Ad art. 66 Esame della domanda**

Capoversi 2 e 3: il 12 giugno 2009 il Parlamento ha modificato il CC e la LUD (FF 2009 3767). D'ora in poi fidanzati devono fornire la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria. L'articolo 66 è integrato di conseguenza. I particolari della procedura sono elencati nelle direttive n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 "Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione").

#### **Ad art. 67 Chiusura della procedura preparatoria (AG, 16.11.2010)**

Si vedano i commenti relativi all'articolo 66.

#### **Ad art. 69 Collaborazione**

Capoverso 1: la dichiarazione concernente l'adempimento dei requisiti del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC), da rilasciare di persona, può eccezionalmente essere raccolta anche da un ufficiale dello stato civile presso l'ufficio dello stato civile nel luogo di soggiorno oppure al di fuori dei locali amministrativi (p. es. in un ospedale, una clinica di riabilitazione, uno stabilimento d'esecuzione) e inoltrata all'ufficio dello stato civile competente. Il contatto personale permette altresì di fornire la consulenza del caso. Non occorre conferire tale compito ad altre persone svizzere preposte alla documentazione (p. es. a notai) dal momento che è manifestamente inesigibile chiedere all'interessato di presentarsi di persona all'ufficio dello stato civile che esegue la procedura preparatoria al matrimonio.

Capoverso 2: viene a cadere l'autorizzazione per la collaborazione dell'ufficio dello stato civile nel luogo di soggiorno oppure della rappresentanza svizzera all'estero. Possono invece sorgere difficoltà all'estero (viaggio lungo e quindi inesigibile per raggiungere la rappresentanza svizzera). In questi casi rari, la persona straniera preposta alla documentazione può, previa istruzione (ed autorizzazione) raccogliere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1, e autenticare la firma.

#### **Ad art. 74a Elusione del diritto degli stranieri**

Capoverso 6: la comunicazione della decisione secondo il capoverso 1 all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza e del Cantone di domicilio dell'interessato colma una lacuna nella lotta contro i matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere il diritto degli stranieri. Infatti è possibile contrarre un matrimonio all'estero sebbene la Svizzera abbia negato il consenso e la decisione in merito sia passata in giudicato. La decisione in merito alla validità del matrimonio contratto all'estero non spetta all'ufficio dello stato civile che ha rifiutato la celebrazione in Svizzera, ma all'autorità di vigilanza competente (art. 32 cpv. 1 LDIP). La decisione compete all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza se uno degli interessati possiede la cittadinanza svizzera oppure all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio se entrambi sono stranieri.

Capoverso 7: precisazione dell'articolo 82 capoversi 2 e 3 OASA. A procedura conclusa, le osservazioni vanno comunicate in ogni caso, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato celebrato nonostante il sospetto di elusione del diritto degli stranieri, che l'ufficiale dello stato civile abbia rifiutato di celebrare il matrimonio o che la domanda di eseguire la procedura preparatoria sia stata ritirata.

#### **Ad art. 75c Documenti**

Cfr. commenti relativi all'articolo 64.

#### **Ad art. 75d Dichiarazioni**

Cfr. commenti relativi all'articolo 65.

#### **Ad art. 75e Esame della domanda**

#### **Ad art. 75f Chiusura della procedura preliminare**

Si vedano i commenti relativi all'articolo 66.

#### **Ad art. 75h Collaborazione**

Cfr. commenti relativi all'articolo 69.

#### **Ad art. 75i Luogo**

Capoverso 1: adeguamento alla terminologia della LUD. Conformemente all'articolo 1 LUD, l'unione domestica registrata viene costituita. In tale occasione viene raccolta la dichiarazione dei partner. La documentazione nel sistema Infostar si fonda sulla dichiarazione scritta.

Capoverso 2: in casi eccezionali (p. es. malattia) la dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata può essere raccolta anche in ospedali o in locali privati (corrisponde alla normativa vigente per i matrimoni; art. 70 cpv. 2).

Capoverso 3: corrisponde alla normativa vigente per i matrimoni (art. 70 cpv. 3).

#### **Ad art. 75k Forma della costituzione**

Adeguamento alla terminologia LUD. Conformemente all'articolo 1 LUD, l'unione domestica registrata viene costituita. In tale occasione viene raccolta la dichiarazione dei partner concernente la costituzione dell'unione domestica registrata (cfr. cpv. 2). L'unione domestica registrata va documentata nel sistema Infostar in base alla dichiarazione scritta e va quindi a costituire l'unione domestica registrata.

#### **Ad art. 75l Prescrizioni organizzative particolari**

Adeguamento alla terminologia LUD. Secondo l'articolo 1 LUD l'unione domestica registrata viene costituita. La dichiarazione è documentata nel sistema Infostar durante l'orario lavorativo regolare.

**Ad art. 75m Elusione del diritto degli stranieri**

Cfr. commenti relativi all'articolo 74a.

**Art. 80 Set di caratteri**

Adattamento tecnico (precisazione della rispettiva norma ISO).

**Ad art. 92 Uso dei mezzi informatici attuali**

Corrisponde all'articolo 92 capoverso 6 vigente. La redazione delle disposizioni vigenti è più precisa. Il rilascio di estratti è disciplinato a livello di istruzioni.

I capoversi 1 e 2 sono stati stralciati, poiché non sono più attuali.

I capoversi 3, 4 e 5 vigenti sono trasposti in articoli separati (art. 92a, 92b e 92c), formulati in modo più preciso.

**Ad art. 92a Accesso ai registri dello stato civile cartacei**

Capoverso 1: sono stati introdotti termini specifici. Decorsi tali termini, i registri dello stato civile possono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti. La consegna non è obbligatoria, può però costituire un'alternativa in caso di carenza di spazio.

Capoverso 2: la terminologia corrisponde al diritto vigente (art. 92 cpv. 4). I supporti elettronici possono facilitare l'accesso ai dati e l'uso dei registri (estratti) ed evitano inoltre di logorare gli originali.

Capoverso 3: in occasione della salvaguardia dei registri cartacei secondo il capoverso 2 su supporti elettronici, cambia la sede legale dei dati; non è necessario aggiornare gli originali. Un aggiornamento doppio non è obbligatorio, se non possono più essere rilasciati estratti dei registri cartacei non aggiornati; l'aggiornamento dei registri cartacei è ammesso a titolo facoltativo se effettuato in aggiunta all'aggiornamento della versione elettronica dei registri.

Ogni persona può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono (art. 81 cpv.1). La divulgazione dei dati concernenti terzi è retta dagli articoli 59 e 60. Queste disposizioni si applicano anche ai parenti stretti e a tutti i dati di stato civile, compresi le date e l'ora della nascita. Si vedano anche i commenti all'articoli 60.

**Ad art. 92b Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei e dei documenti giustificativi**

Capoverso 1: il rimando all'articolo 47 si applica a moduli, attestazioni, certificati e copie (finora art. 92 cpv. 3).

Capoverso 2: corrisponde all'articolo 177i capoverso 1 vOSC. La disposizione va ancora rispettata. Non va confusa con la possibilità di introdurre una versione elettronica del registro, in particolare del registro delle famiglie conformemente all'articolo 92a capoverso 2 e il pertinente uso per il rilevamento retroattivo e l'allestimento di atti di famiglia in virtù dell'articolo 92 capoverso 3.

Capoverso 3: corrisponde all'articolo 140a capoverso 4 vOSC. La disposizione revocata il 30 giugno 2004 va ancora rispettata.

Capoverso 4: la consultazione libera dei registri si riferisce al diritto di ottenere informazioni sui propri dati (art. 81 OSC); contrariamente alla divulgazione di dati personali ai ricercatori (art. 60 OSC), non è sottoposta ad autorizzazione. La consultazione dei registri cartacei è giustificata in particolare quando i dati sono poco leggibili oppure se si tratta di dati che non figurerebbero in un estratto regolare (p.es. la persona che effettua una comunicazione, i testimoni ecc.). I registri e i documenti giustificativi trasmessi a un ufficio di conservazione in conformità dell'articolo 92c capoverso 4 sono messi incondizionatamente a disposizione degli interessati. Sono fatte salve misure al fine di evitare danneggiamenti.

La consultazione dei registri non sostituisce la divulgazione mediante un certificato scritto o un'attestazione scritta (art. 47 cpv. 2 lett. a). Questo modo di divulgazione non è a scelta dell'interessato, bensì vi si ricorre se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. esame della legittimità del richiedente;
2. se ciò è il caso, allestimento dell'atto sul modulo ufficiale;
3. in mancanza di modulo, consegna di un certificato scritto o un'attestazione scritta oppure di una copia;
4. se la consegna di un certificato scritto o un'attestazione scritta oppure di una copia non è possibile o causa un onere di lavoro considerevole, l'interessato è autorizzato a consultare direttamente il registro.

#### **Ad articolo 92c Salvaguardia dei registri dello stato civile cartacei**

Capoverso 1: corrisponde materialmente alla normativa vigente (art. 92 cpv. 4). Per l'ultima (definitiva) salvaguardia dei registri delle famiglie dopo la chiusura del rilevamento retroattivo è ammesso, indipendentemente da altri supporti elettronici, soltanto il microfilm.

Capoverso 2: i registri dello stato civile che non sono più obbligatoriamente in possesso dell'ufficio dello stato civile (art. 92a cpv. 1), possono essere trasmessi agli uffici cantonali competenti.

Capoverso 3: l'esplicito rimando chiarisce la questione se la disposizione dell'articolo 32 capoverso 2 si applica anche ai documenti giustificativi dei registri chiusi oppure se si riferisce soltanto ai documenti giustificativi del registro attuale dello stato civile (finora art. 92 cpv. 2 lett. c).

#### **Ad art. 94 Circondari dello stato civile**

Questa disposizione è abrogata perché obsoleta.

**Ad art. 95 Attestato professionale federale**

Rubrica: adeguamento al testo cancellato.

È stato cancellato il capoverso concernente l'equipollenza di un altro attestato. Non è noto alcun certificato equipollente in tale ambito. Viene mantenuta la data stabilita nel diritto transitorio; per semplificare la data è indicata direttamente.

Visto il tenore della disposizione, gli ufficiali dello stato civile entrati in servizio prima del 30 giugno 2001 sono soggetti all'obbligo di acquisire l'attestato professionale federale. Non vi è alcuna deroga a tale regola.

In via eccezionale, l'autorità cantonale di vigilanza può tuttavia prorogare il termine per l'ottenimento dell'attestato oltre il termine ordinario di tre anni.

**Ad art. 97 Prova dei dati dello stato civile**

Questa disposizione è abrogata perché obsoleta.

**Ad art. 98 Annotazioni a margine, stralci e radiazioni**

È colmata una lacuna normativa. Soltanto l'annotazione a margine concernente il cambiamento di sesso è disciplinata esplicitamente. La collaborazione da parte dell'autorità di vigilanza non è necessaria perché le procedure risultano automaticamente dal trattamento degli eventi in questione. Per questo motivo non viene ripresa la pertinente disposizione in vigore sino al 30 giugno 2004.

Devono essere iscritte solo le annotazioni a margine e le radiazioni di cui all'articolo 98. L'aggiornamento dei registri speciali, chiusi al più tardi il 31 dicembre 2004 (cfr. il tenore dell'art. 92 cpv. 1 fino al 31.12.2010), deve rimanere un'eccezione. Si è espressamente rinunciato ad estendere questo obbligo ad altri eventi e ad altri registri speciali al di fuori dei registri delle nascite e delle morti.

Con "cambiamento del cognome di famiglia" ai sensi dell'articolo 98 capoverso 1 lettera f si intende solo il cambiamento del cognome che era annotato a margine secondo le vecchie regole, escluse quindi le modifiche del cognome in seguito a matrimonio o divorzio. L'annotazione a margine del cambiamento del nome avvenuto tra il 1978 e il 2010 è iscritta su richiesta (cpv. 2 lett. a).

Visto il tenore dell'articolo 98 capoverso 2 non è necessario rettificare le vecchie iscrizioni d'ufficio ma solo su richiesta delle persone interessate.

I cambiamenti del cognome intervenuti fino al 31 dicembre 2010 sono iscritti a margine del registro delle nascite su richiesta degli interessati.

Lo stesso vale per i cambiamenti dei nomi avvenuti tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1994 e i cambiamenti di sesso prima del 1° gennaio 2002 (art. 98 cpv. 2 OSC).

Secondo il diritto vigente e previgente i cambiamenti del cognome non concernono il registro dei matrimoni né il registro delle nascite.

Questa regolamentazione corrisponde al diritto in vigore finora; in particolare alle direttive transitorie adottate conformemente all'articolo 92 capoverso 2 OSC.

Va ricordato che i cambiamenti del cognome non erano menzionati a margine dei registri delle nascite, ad eccezione di quelli risultanti da una modifica dei rapporti di

filiazione; d'altra parte i cambiamenti dei nomi sono stati scritti d'ufficio a margine del registro delle nascite fino al 31 dicembre 1978, poi nuovamente dal 1°luglio; i cambiamenti di nome avvenuti tra queste due date hanno potuto essere iscritti su richiesta degli interessati (cfr. Siegenthaler/Jäger, Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berna, 1998, n. 9.8 seg.; cfr. anche il tenore dell'art. 98 OSC fino al 31.12.2010 che riprende il testo dell'art. 188m della vecchia ordinanza sullo stato civile in vigore dal 1°gennaio 2002 (RU 2001 3068) e l'art. 52 n. 1 aOSC nel tenore in vigore dal 1°gennaio 2002; RU 2001 3068 e l'art. 188h OSC nel tenore in vigore dal 1°luglio 1994; RU 1994 1384).

### **Ad art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007**

Adeguamento alla terminologia introdotta per il sistema di documentazione Infostar e alla normativa tecnica nel frattempo entrata in vigore.

Capoverso 1: il momento della comunicazione collettiva non è indicato, perché determinato dalla realizzabilità tecnica. Vengono comunicati i dati attuali in quel momento.

Capoverso 2: a comunicazione collettiva avvenuta, ogni persona rilevata nel registro dello stato civile in seguito al trasferimento dal registro delle famiglie è comunicata successivamente (rilevamento retroattivo; art. 93). Il momento a partire dal quale vanno effettuate le comunicazioni risulta dal momento della comunicazione collettiva in virtù del capoverso 1.

Capoverso 3: rimando alla base legale per la procedura.

### **Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC, 142.513)**

Conformemente alla modifica del 12 giugno 2009 dell'articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (FF 2009 3767), gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza SIMIC sono adattati per permettere un accesso on line più ampio (consultazione diretta con procedura di richiamo) a tutti gli uffici dello stato civile e alle loro autorità di vigilanza.

La nuova versione della disposizione prevede il diritto d'accesso ai dati rilevanti del settore degli stranieri e dell'asilo allo scopo di identificare le persone in occasione di eventi dello stato civile, in previsione della celebrazione di un matrimonio o della registrazione di un'unione domestica, nonché per impedire l'elusione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri di cui all'articolo 97a capoverso 1 del Codice civile e all'articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

L'accesso è esteso a tutti i dati in materia, compresi i visti (fatti salvi i campi che non sono necessari all'assolvimento dei compiti menzionati delle autorità dello stato civile, segnatamente: **II. eDossier** (tutti i campi), **III. Fascicoli cartacei** (tutti i campi), **IV. Altri campi di dati SIMIC**, 2. Settore degli stranieri, a. Identità: Data di registrazione, Statuto personale (codice), Paese e luogo d'origine, Statuto dal profilo del soggiorno nel Paese di provenienza, Deceduto/a il, Famiglia o gruppo (codice), N. di famiglia o di gruppo, N. di controllo del processo (PCN), b. Indirizzi: Indirizzo di contatto in Svizzera o all'estero del lavoratore distaccato, d. Entrata: Paese limitrofo, Rappresentanza all'estero responsabile, N. di familiari partecipanti al viaggio, Profes-

sione, Categoria di stranieri del coniuge risp. del partner registrato, Preavviso, Arrivo da (luogo), Paese di destinazione, N. del biglietto d'aereo, Avviso temporaneo di trasmissione, e. Soggiorno e partenza: Data effettiva d'entrata, Data determinante per il domicilio, Data cambiamento statuto, Motivo della data determinante, Data di notificazione, f. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR): (tutti i campi), g. Attività lucrativa: (tutti i campi), h. Dati delle aziende: (tutti i campi), j. Misure d'allontanamento e di respingimento: Ramo economico, Data della domanda, k. Rapporto di controllo alla frontiera: (tutti i campi), l. Osservazioni strutturate (tutti i campi), m. Ricerca del luogo di soggiorno, n. Tasse: (tutti i campi), o. Protocollo delle mutazioni: (tutti i campi), 3. Settore dell'asilo, a. Identità: Religione, Lingua materna, Gruppo etnico, Codice d'origine, Mezzi finanziari propri, Dichiarazione di garanzia, Categoria d'identità (codice NINA), b. Documenti del Paese d'origine, c. Procedura: (tutti i campi eccetto Stato della procedura, Cantone d'attribuzione, alcuni campi relativi al Documento di legittimazione settore asilo, e Obbligo di rimborsare e prestare garanzie "Sirück").

A determinate condizioni, conformemente ai principi generali applicabili (vedere la Guida per l'elaborazione delle basi legali necessarie per sfruttare un sistema di trattamento automatizzato di dati personali, adottato dall'UFG il 27.10.2009, n. 6.1), gli altri dati ai quali le autorità dello stato civile non hanno accesso potranno essere comunicati a seguito di una richiesta di informazioni all'autorità cantonale degli stranieri (questo tipo di assistenza amministrativa è previsto dagli attuali articoli 74a cpv. 4 e 75m cpv. 4 OSC e dai nuovi articoli 66 cpv. 3, 75e cpv. 3 OSC).

Conformemente al mandato del Legislatore, le autorità dello stato civile devono avere accesso alle categorie di dati seguenti, indispensabili all'assolvimento dei loro compiti.

## **Catalogo dei dati** (Allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC)

### **I. Dati di base:**

Per identificare correttamente e rapidamente i fidanzati e partner stranieri e, se del caso, richiedere alle autorità degli stranieri le informazioni complementari necessarie, le autorità dello stato civile devono avere accesso a tutti i dati di base (1. Identità e 2. Numero personale).

### **IV. Altri campi di dati SIMIC:**

1. N. di riferimento: questi riferimenti sono necessari per la richiesta di informazioni complementari alle autorità in materia di stranieri della Confederazione e dei Cantoni.

2. Settore degli stranieri:

a. Identità

Le informazioni contenute nei campi "Fotografia", "Firma", "Luogo di nascita", "Cognomi, nomi dei genitori", "Cognomi, nomi, data di nascita dei figli" sono necessarie per identificare con certezza i fidanzati e i futuri partner.



#### b. Indirizzi

Questi dati sono necessari per identificare con certezza gli interessati e servono alle comunicazioni delle autorità dello stato civile (salvo il campo "Indirizzo di contatto in Svizzera o all'estero del lavoratore distaccato").

#### c. Documenti di viaggio:

Questi dati sono necessari per identificare con certezza gli interessati.

#### d. Entrata:

Per verificare la regolarità del soggiorno dei fidanzati e futuri partner (cfr. art. 98 cpv. 4 nCC e art. 5 cpv. 4 nLUD) e adempiere i loro compiti di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche fittizi (cfr. art. 97a CC e art. 6 cpv. 2 LUD), le autorità dello stato civile devono avere accesso ai campi seguenti: "Decisione d'entrata valida dal/al", "Durata probabile del soggiorno", "Condizioni d'entrata", "Durata del soggiorno richiesta", "Visto valido fino", "Genere di visto", "Tipo di visto", "Scopo del visto", "N. del visto", "Dati complementari concernenti il visto", "N. massimo di giorni di soggiorno", "Durata di validità del visto", "N. di entrate autorizzate", "Notificazione del visto", "Motivo del rifiuto", "Decisione di rifiuto", "Modo d'annullamento", "Data dell'annullamento", "Motivo dell'annullamento".

#### e. Soggiorno e partenza:

Per assolvere i loro compiti legali, le autorità dello stato civile devono avere accesso anche ai campi seguenti: "Tipo di permesso", "Autorizzazione valida dal/al", "Autorità di rilascio", "Tipo dell'ammissione (codice)".

#### j. Misure di allontanamento e di respingimento:

A eccezione dei campi "Ramo economico" e "Data della domanda", i dati relativi alle misure di allontanamento e di respingimento sono indispensabili all'assolvimento dei compiti attribuiti alle autorità dello stato civile nel settore della lotta contro le unioni fittizie e le persone in situazione irregolare. Anche una misura di allontanamento o di respingimento non entrata in vigore costituisce un indicatore tipico di cui tenere conto, in determinate circostanze, per confermare un'eventuale unione di comodo (vedere la circolare dell'UFSC del 5 dicembre 2007 sui matrimoni e le unioni domestiche abusivi, n. 2.4).

### 2. Settore dell'asilo:

#### a. Identità

Come per il settore degli stranieri (cfr. IV. 1. a.), le autorità dello stato civile devono conoscere i dati relativi all'identità dei fidanzati e dei futuri partner. Tuttavia, sono fatti salvi i campi supplementari non necessari all'assolvimento dei compiti dello stato civile: "Religione", "Lingua materna", "Gruppo etnico", "Codice d'origine", "Mezzi finanziari propri", "Dichiarazione di garanzia" e "Categoria d'identità (codice NINA)".

### c. Procedura

Per assolvere i loro compiti di lotta contro le unioni fittizie e le persone in situazione irregolare, le autorità dello stato civile devono avere accesso ai campi seguenti, che forniscono informazioni sull'avanzamento della procedura d'asilo: "Stato della procedura", "Cantone d'attribuzione", "Documento di legittimazione settore asilo" (in questo caso l'accesso è limitato ai campi "Categoria", "Valevole fino", "Data dell'allestimento"). Da notare che una decisione d'asilo negativa è, con altri elementi, tipicamente indice di un'unione abusiva (cfr. la circolare menzionata dell'UFSC).

L'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC, in particolare la designazione delle autorità dello stato civile interessate (sotto "SC") e l'elenco dei dati, è aggiornato di conseguenza.